



Apprendistato: la formazione prima e dopo l'entrata in vigore della nuova normativa

L'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 167/2011** ha modificato sostanzialmente le norme che regolano i contratti di apprendistato: vediamo perciò quali sono le novità e le differenze rispetto alla precedente normativa.

Di seguito si riportano le novità salienti suddivise per punti

- 1) Le nuove norme definite nel D.Lgs. 167/2012 sono applicate **solo** a chi vorrà assumere lavoratori con contratto di apprendistato a partire **dal 26 aprile 2012**
Le assunzioni precedenti al 26 Aprile 2012 continuano ad essere regolati dalla previgente disciplina.
- 2) La piena operatività è demandata alla disciplina regionale e/o dei contratti collettivi.
- 3) E' stato siglato tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL l'Accordo Interconfederale finalizzato a regolamentare il nuovo contratto al fine di consentire ai datori di lavoro dei settori interessati di poter continuare ad assumere apprendisti. Accordo analogo é stato firmato anche dalla CONFAPI e dalle associazioni del settore cooperative Agci, Confcooperative e Legacoop. L'accordo prevede che per la durata dell'apprendistato bisognerà far riferimento a quanto previsto dai contratti collettivi attualmente applicabili, tenendo conto tuttavia che il **contratto non potrà durare più di tre anni**, come peraltro previsto dall'articolo 4 del testo unico; tuttavia, per i profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, la durata potrà raggiungere i cinque anni secondo quanto verrà individuato dai contratti collettivi.
- 4) All'atto dell'assunzione, il lavoratore potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello di un lavoratore qualificato, tenendo conto della qualifica cui é finalizzato il contratto.
- 5) **Nel piano formativo andrà indicato il tutor o referente aziendale** il quale costituirà la figura di riferimento dell'apprendistato e dovrà essere in possesso di un'adeguata professionalità (il D.M. 28 febbraio 2000 reca disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento della funzione di tutor aziendale.); **contrariamente al decreto precedente, non sarà più obbligatorio per il tutor frequentare il corso previsto dalla normativa decaduta.**
- 6) Modifica sostanziale apportata dal D.Lgs. n. 167/2011 è il cambiamento della **modalità formativa**.

Nel D.G.R. 2933/2012 vengono indicati gli **“standard formativi minimi finalizzati all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere”**

Gli **standard minimi regionali** per la **formazione** finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.

La formazione può essere svolta:

- presso un organismo accreditato per la formazione;
- presso il luogo di lavoro.

In base al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la **durata della formazione** per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

- 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;



- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d'istruzione;
- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell'eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.

Sempre nel D.G.R. 2933/2012 si esplicita che nel caso un lavoratore stipuli più contratti di apprendistato (con lo stesso o con un altro datore di lavoro) i periodi di formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell'articolazione sopraindicata.

Le competenze di base e trasversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione sono certificate, e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia:

- dagli **operatori accreditati per la formazione**, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;
- da operatori per i servizi al lavoro, ovvero **da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro**, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall'impresa.

Struttura della Formazione trasversale

Il quadro regionale degli standard professionali QRSP (n. 6759/2012) ha previsto una revisione del percorso formativo nell'apprendistato professionalizzante.

Il percorso trasversale di 40 ore è obbligatorio e destinato a tutti gli apprendisti indipendentemente dal titolo di studio o dall'anno di assunzione, ed è suddiviso nei seguenti moduli:

- Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa: 8h
- Sicurezza nell'ambiente di lavoro: 8h
- Relazione e comunicazione nell'ambito di lavoro: 8h
- Organizzazione aziendale: 8h
- Qualità: 8h

Totale: 40h

La possibilità di seguire il percorso in aula così come a distanza consente al datore di lavoro di scegliere la metodologia con le caratteristiche che preferisce: la formazione in aula, gestita frontalmente dal team docenti, in una località predefinita e con orari prestabiliti; di contro la formazione a distanza (FAD), che vede l'apprendista impegnato nel percorso formativo in orari (lavorativi) e tempistiche a sua scelta, senza l'obbligo di spostamento o di rispetto di un calendario preconstituito.

:: **A F O R** S.a.s. ::

Via Minturno 9 - 20127 Milano

T. +39 02 394 304 13 - 02 394 327 78 - 02 394 327 26

www.afor.mi.it - P. IVA/C.F. 06243700967 - COD. REA MI 1879995

Accreditato Regione Lombardia albo nr. 0296 sezione B

Certificato CSICERT UNI EN ISO 9001/2008 n.SQ082801 settore EA37

